

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATE SI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA , PRATO, MASSA – CARRARA E LUCCA  
COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 1037/2023.**

## INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1. Finalità e obiettivi.....	3
2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari.....	3
2.1. Condizioni di accesso.....	4
2.2. Esclusioni.....	5
2.3. Procedura.....	6
2.4. Cumulabilità.....	7
3. Valutazione e istruttoria.....	7
3.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	7
3.2. Istruttoria di ammissibilità.....	8
3.3. Integrazione documentale.....	8
4. Cause di inammissibilità.....	8
4.1. Formazione dell'elenco di concessione contributo.....	8
5. Verifiche, controlli e revoche.....	9
6. Responsabile del procedimento.....	10
7. Trattamento dei dati personali.....	10
8. Disposizioni finali.....	10

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1. Finalità e obiettivi

In base all'articolo 4 della OCDPC 1037/2023, le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle attività economiche agricole, come elencate in allegati "1" e "2" alla Ordinanza che approva il seguente bando, interessate dagli eventi di cui alle DCM 03/11/2023 (GURI serie generale n. 265 del 13-11-2023) e 05/12/2023 (GURI serie generale n. 295 del 11-12-2023), che abbiano compilato, entro i termini, l'apposita modulistica (conforme al modulo C1) sulla piattaforma online messa a disposizione dalla Regione Toscana, così come previsto dalle Ordinanze commissariali nn. 107/2023, 129/2023 e 4/2024. Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il sostegno di cui al presente provvedimento è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, della Commissione Europea e riguarda esclusivamente la produzione e il commercio dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della OCDPC 1037/2023.

L'aiuto è concesso per le finalità di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale, è pari ad € 4.427.231,38.

## 2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese la cui attività non risulti cessata al momento in cui hanno presentato la domanda di contributo.

I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dall'ufficio istruttore a seguito della presentazione della richiesta di erogazione del contributo, come di seguito specificato:

1. a partire dal giorno 2 novembre 2023 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
2. essere ricompresi nell'elenco dei Comuni individuati dalle Ordinanze Commissariali nn. 98 del 15/11/2023, 108 del 01/12/2023 e 128 del 22/12/2023;
3. aver presentato la domanda di contributo, utilizzando l'apposita modulistica (conforme al modulo C1) sulla piattaforma online messa a disposizione dalla Regione Toscana, così come previsto dalle Ordinanze Commissariali 107/2023 e 129/2023 e 4/2024;
4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC) e non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo "Quantificazione del contributo";
5. che esista un nesso causale diretto tra gli eventi di cui alle DCM 03/11/2023 e 05/12/2023 e il danno subito dall'impresa.

Sono ammesse più domande per una stessa impresa agricola soltanto se afferenti a diverse UTE, nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni impresa agricola.

## 2.1. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione, di essere consapevoli che, per poter ricevere il contributo, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale<sup>1</sup> o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
4. ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, non essere beneficiari di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso di 25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto deve essere l'equivalente alla sovvenzione lorda;
5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;  
Oltre a quanto sopra riportato, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente.

I requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. La verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto nel successivo paragrafo "Formazione della graduatoria e concessione contributo".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità del presente paragrafo di cui ai precedenti punti all'eccezione del punto 4, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio, con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità del presente paragrafo di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

---

<sup>1</sup>Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

## **Spese ammissibili**

Sono ammissibili i contributi finalizzati a:

### **A)**

1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato che costituisce attività;
2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva.

### **B)**

1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
2. l'acquisto di scorte vive e/o morte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
3. impianti, compresi quelli a ciclo produttivo e arborei;

### **C)**

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;

Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc, la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, degli investimenti ammissibili, fermi restando i massimali sopra indicati.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00, limitato in prima istanza ad una quota in uguale proporzione per tutti i richiedenti l'immediato sostegno, può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

## **2.2. Esclusioni**

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'impresa agricola e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) relativamente a interventi di delocalizzazione e ripristino, ai danni a fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi in base alle norme di legge ;
- c) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- e) ai beni mobili registrati (veicoli), se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'impresa agricola;

### **Non sono ammessi a contributo:**

- a) le spese pagate in contanti o pagamenti in compensazione;
- b) le spese in economia;
- c) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- d) i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori dell'impresa beneficiaria o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi. A tal fine ciascun socio/amministratore dovrà fare un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione del contributo richiesto;
- e) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, sarà disposto un pagamento parziale accompagnato da una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate. Resta ferma la necessità di una quietanza integrale della componente fiscale se presente.

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica produttiva agricola, eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Esso costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento gli interventi non direttamente collegati allo svolgimento delle attività di produzione primaria.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito (come sopra specificato).

### **2.3. Procedura**

I soggetti a cui è assegnato il contributo, elencati nel documento riepilogativo allegato 2, possono presentare istanza di erogazione, una volta completato l'intervento di ripristino esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

**Il termine ultimo assegnato alle imprese per l'invio della rendicontazione è fissato alle ore 23,59 del 31/10/2024.**

Eventuali proroghe al termine del 31/10/2024, adeguatamente motivate, potranno essere richieste entro la scadenza del termine e saranno soggette ad approvazione previa consultazione del Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici e solo se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la conclusione del piano degli interventi. La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre del 31/10/2024.

L'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C1 di segnalazione danni e nella perizia asseverata ivi allegata.

La rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente.
- perizia asseverata predisposta utilizzando il modello (allegato 3) approvato con l'ordinanza che approva il presente bando.

**In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti o pagamenti in compensazione. Non sono ammesse altresì a titolo di rendicontazione le buste paga dei dipendenti.**

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

L'erogazione del contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2, verrà effettuato dall'Ufficio istruttore competente.

Nei casi in cui sussistano i presupposti di cui al D. Lgs 159/2011, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia tramite interrogazione della banca dati, l'Ufficio competente, acquisita la documentazione, procede all'erogazione dei contributi.

La durata del procedimento di esame della rendicontazione e di erogazione è fissato in 90 giorni dal termine ultimo fissato per l'invio della rendicontazione. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi; la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

**La mancata presentazione di istanza di erogazione, entro il termine sopra indicato è equiparata ad una rinuncia.**

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, nonché al positivo superamento delle verifiche e degli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 234/2012.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00.

## **2.4. Cumulabilità**

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316;

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura<sup>1</sup>:

**"Spesa finanziata dal bando PER LA CONCESSIONE DI AIUTI-ALLE IMPRESE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATE SI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA, PRATO, MASSA-CARRARA E LUCCA – ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1037/2023 per Euro ....."**

## **3. Valutazione e istruttoria**

### **3.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 3.2).
- formazione dell'elenco delle imprese ammesse e importi concessi (v. paragrafo 4.1)

## **3.2. Istruttoria di ammissibilità**

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo "Requisiti di ammissibilità beneficiari".

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 saranno soggette a verifica su un campione pari al 10% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

## **3.3. Integrazione documentale**

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'Ufficio istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'Ufficio istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

**Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 2.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.**

## **4. Cause di inammissibilità**

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili** al momento della presentazione dell'istanza:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti di cui al paragrafo 2.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancanza dei documenti previsti dal paragrafo 2.3 come obbligatori e non presentati con la domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso.

### **4.1. Formazione dell'elenco di concessione contributo**

Al termine dell'istruttoria l'ufficio competente predisporrà i seguenti elenchi:

- imprese ammesse, con importi liquidati alla luce delle risorse effettivamente assegnate;
- imprese non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 3.2 ovvero a seguito di rinuncia;

Gli esiti istruttori vengono trasmessi ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Nel caso in cui il totale degli importi ammissibili sia superiore alla disponibilità di fondi stanziati di cui alla presente ordinanza, gli importi dei contributi spettanti ai singoli beneficiari saranno rimodulati nella stessa proporzione al fine di garantire a tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti l'accesso ai rimborsi in egual misura.

In caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

**Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato istanza di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo medesimo.**

Il Settore Competente, "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici", provvede a predisporre gli atti necessari all'approvazione degli elenchi di liquidazione predisposti dagli uffici territorialmente competenti, a favore dei beneficiari, delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo. L'erogazione dei contributi avviene attraverso l'organismo pagatore regionale ARTEA.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello Stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali.

Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che l'ufficio competente provveda all'inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato.

Il Settore competente trasmette - attraverso la piattaforma di cui sopra - tutta la documentazione al Settore Protezione Civile Regionale che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato ed alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dall'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Protezione Civile Regionale, quest'ultimo segnala al Settore competente quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale. In caso di inadempienza degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

## **5. Verifiche, controlli e revoche**

L'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.), verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo procedura e, prima di procedere alla liquidazione, provvede ad acquisire i codici SIAN ed, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990.

Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg. dalla comunicazione di non ammissibilità.

L'Ufficio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

L'ufficio competente provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 10% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è effettuato tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché presso gli uffici tecnici degli Enti competenti.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

## 6. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per il bando e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici". della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

## 7. Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue: 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).

Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità: - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT; - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto di conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MASAF e alla Unione Europea.

Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 8. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di

contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.